

al comma 2, capoverso ART. 47-bis, al comma 1, la parola: « sanità » è sostituita dalla seguente: « salute »; al comma 3, secondo periodo, la parola: « e » è soppressa;

al comma 2, capoverso ART. 47-quater, al comma 1, le parole: « articolo 47 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47-ter ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « n. 400, » sono inserite le seguenti: « come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, »; e le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo periodo ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti,

fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostative al suo accoglimento.

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche ».

#### (A.C. 688 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 1. Bressa, Sabattini, Boato, Sinisi, Maccanico, Gentiloni.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il numero 7).*

1. 2. Sabattini, Boato, Bressa, Chiti.

*Al comma 1, capoverso, numero 11), dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: , della salute.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il numero 12).*

1. 3. Boato, Bressa, Sabattini, Labate, Duca.

#### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

2. 1. Boato, Sabattini, Bressa, Labate, Panattoni.

*Al comma 1, capoverso, comma 1, numero 8), dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: , della salute.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il numero 10).*

**2. 2.** Boato, Battaglia, Bressa, Sabattini, Giulietti.

*Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

10-bis) Ministero delle comunicazioni.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere il numero 3).*

**2. 3.** Bressa, Boato, Sabattini, Giulietti.

#### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Boato, Bressa, Sabattini, Gambini, Caldarola.

*Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere la parola: artigianato,*

**3. 2.** Bressa, Sabattini, Boato, Gambini, Caldarola, Panattoni.

*Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere le parole: fiere e mercati,*

**3. 3.** Sabattini, Bressa, Boato, Chiti, Gambini, Grignaffini.

*Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sostituire le parole da: trasformazione e conseguente commercializzazione fino a: commercio con l'estero con le seguenti: prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo, industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione*

dei prodotti agricoli ed agroalimentari, commercio con l'estero, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari,

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. - All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 3, lettera b), dopo le parole: « certificazione della qualità » sono inserite le seguenti: « trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 ».

**3. 5.** Bressa, Boato, Preda, Sedioli, Franci, Nannicini, Pecoraro Scanio, Stradiotto, Ernesto Bianco, Marcora.

*Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sostituire le parole da: trasformazione e conseguente commercializzazione fino a: politiche per i consumatori con le seguenti: prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. - All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 3, lettera b), dopo le parole: « certificazione della qualità » sono inserite le seguenti: « trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 ».

**\* 3. 6.** Losurdo, Franz, La Grua, Onnis.

*Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sostituire le parole da:* trasformazione e conseguente commercializzazione *fino a:* politiche per i consumatori *con le seguenti:* prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. - All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 3, lettera b), dopo le parole: «certificazione della qualità» sono inserite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209».

\* 3. 7. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

*Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere le parole:* turismo e industria alberghiera,

3. 4. Bressa, Boato, Sabattini, Gambini, Grignaffini, Raffaldini.

*Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, aggiungere in fine le parole:* e del commercio elettronico.

3. 8. Mascia.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

4. 1. Bressa, Boato, Sinisi, Sabattini, Rava.

ART. 4-bis.

*Sopprimerlo.*

4-bis. 1. Soda, Sabattini, Bressa.

*Al comma 1, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* due.

4-bis. 2. Boato, Sabattini, Bressa.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

5. 1. Soda, Bressa, Boato, Sabattini, Sinisi, Bielli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* è *soppresso il comma 4 e.*

5. 2. Soda, Bressa, Boato, Sabattini, Marone.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 1. Boato, Bressa, Sabattini, Raffaldini, Duca, Giulietti, Panattoni, Caldarola.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* informatica, telematica,.

6. 2. Bressa, Sabattini, Sinisi, Boato, Amici.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* , tecnologie innovative applicate *fino alla fine del periodo.*

6. 3. Sabattini, Bressa, Boato, Caldarola.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito *fino alla fine del comma con le seguenti:* con i compiti di erogazione dei fondi a sostegno

della stampa previsti dalla legge, ad esclusione degli organi di partito che restano sotto le competenze del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale restano affidati i compiti di supervisione dell'applicazione delle leggi di garanzia del pluralismo. L'autorità vigila sull'applicazione delle leggi di sostegno, in particolare sulla tempistica delle erogazioni, e suggerisce le modifiche regolamentari sull'utilizzo dei fondi rispetto alle finalità generali fissate.

**6. 10.** Mascia.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni.*

**6. 4.** Boato, Sabattini, Bressa, Panattoni.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento fino a: ed ai rapporti con il concessionario.*

**6. 13.** Mascia.

*Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze,*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**6. 7.** Bressa, Boato, Maccanico, Sabattini, Sinisi, Caldarola, Amici.

*Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze.*

**6. 6.** Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.*

**6. 5.** Sabattini, Boato, Bressa, Sinisi.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le parole: servizio universale nel settore delle telecomunicazioni aggiungere le seguenti: secondo le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 6 lettera a) punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.*

**6. 12.** Mascia.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le parole: sulle emissioni radioelettriche aggiungere le seguenti: , fermo restando che le autorizzazioni e i controlli sul territorio restano di competenza delle autorità e delle strutture sanitarie competenti.*

**6. 11.** Mascia.

*Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: stampa, editoria fino a: dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis.01. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 53, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate

periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ».

**6. 8.** Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

*Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito con le seguenti: assegnate al dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.*

**6. 15.** Mascia

*Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: , coordinamento della ricerca applicata fino alla fine della lettera.*

**6. 9.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: il piano nazionale di ripartizione delle frequenze radioelettriche è di spettanza dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, che ne armonizza l'utilizzo nei vari ambiti tecnologici, con particolare riguardo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e del diritto di accesso all'utilizzo *no-profit* in ogni ambito di frequenza.*

**6. 14.** Mascia.

*Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: spetta al Ministero delle comunicazioni, in accordo con l'AIPA, il*

*coordinamento per l'adozione di *software* non proprietari per gli apparati calcolatori nell'ambito della pubblica amministrazione, anche sostenendone la ricerca e la produzione in ambito universitario.*

**6. 16.** Mascia.

*Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 32-quinquies con il seguente:*

*ART. 32-quinquies. (Agenzia per le comunicazioni) - 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. L'Agenzia opera nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e svolge compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzione con enti ed istituti di ricerca specializzati, di predisposizione della normativa tecnica di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistema, di formazione del personale, con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle comunicazioni.*

**6. 17.** Mascia.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*ART. 6-bis. - 1. All'articolo 33, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: « agricoltura e pesca » sono sostituite dalle seguenti: « agricoltura, pesca e foreste »;*

*b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attività di monitoraggio, a tutela, salvaguardia, prevenzione e repressione – attraverso il Corpo forestale dello Stato – in campo ambientale, con specifico riguardo alle specie animali e vegetali in via di estinzione, al patrimonio naturalistico nazionale ed agli interventi di protezione e lotta agli incendi boschivi; »*

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante « individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 », è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

\* **6. 01.** Losurdo, Franz, La Grua, Onnis.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 33, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera a), sono apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « agricoltura e pesca » sono sostituite dalle seguenti: « agricoltura, pesca e foreste »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attività di monitoraggio, a tutela, salvaguardia, prevenzione e repressione — attraverso il Corpo forestale dello Stato — in campo ambientale, con specifico riguardo alle specie animali e vegetali in via di estinzione, al patrimonio naturalistico nazionale ed agli interventi di protezione e lotta agli incendi boschivi; »

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante « individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 », è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

\* **6. 02.** Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Rocchi, Zanella.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire

alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

**6. 05.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri corpi forestali regionali.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali.

\* **6. 03.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni, anche per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono istituire propri corpi forestali regionali.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali.

\* **6. 04.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Boato, Sabattini, Bressa, Cordoni.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Sabattini, Bressa, Boato, Cordoni.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A., istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di azioni di sistema e progetti sperimentali nel campo della formazione, dell'orientamento e della promozione di impresa, nonché per l'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente ad Italia Lavoro S.p.A., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

3-quater. Nello svolgimento delle predette attività Italia Lavoro S.p.A. può operare anche per conto di regioni, province ed ente locali, nonché delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**8. 2.** D'Alia.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Sabattini, Boato, Bressa.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Bressa, Boato, Sabattini, Cordoni, Guerzoni, Grignaffini, Soda.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, al comma 1, secondo periodo, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « due ».

**10. 2.** Bressa, Boato, Sabattini.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Bressa, Sabattini, Boato, Battaglia, Amici.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-bis, comma 2, dopo le parole: con finalità aggiungere le seguenti: di completamento del processo di regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale coerentemente con gli obiettivi generali.*

**11. 2.** Bressa, Boato, Sabattini, Giacco, Bolognesi.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero aggiungere le seguenti: con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**11. 3.** Boato, Bressa, Giacco, Bolognesi, Bogi.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 31 marzo 1998, n.115 aggiungere le seguenti: , sull'Istituto superiore di sanità e sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.*

**11. 4.** Sabattini, Boato, Bressa, Sinisi.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-ter, comma 1, dopo le parole: seguenti aree funzionali aggiungere le seguenti: nei limiti delle competenze e delle funzioni spettanti allo Stato così come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche e integrazioni.*

**11. 5.** Bressa, Giacco, Boato, Bolognesi, Sabattini.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola :quattro con la seguente: due.*

**11. 6.** Boato, Bressa, Sabattini, Sinisi.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: gli uffici territoriali aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione interessata.*

**11. 7.** Sabattini, Bressa, Boato, Bolognesi, Giacco.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: possono avvalersi aggiungere le seguenti: con oneri a carico dello Stato.*

**11. 8.** Bressa, Boato, Sabattini, Bolognesi.

*Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dal Ministero in sede fino alla fine del comma con le seguenti parole: con decreto del Ministro della sanità adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**11. 9.** Boato, Bressa, Sabattini, Giacco, Bogi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. - L'organizzazione del Ministero della salute resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.

**11. 01.** Soda, Bressa, Sabattini, Sinisi, Boato, Bolognesi, Amici, Montecchi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. - L'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.176.

**11. 02.** Bolognesi, Soda, Bressa, Sabattini, Boato, Sinisi, Chiti.

## ART. 12.

*Sopprimerlo.*

\* **12. 1.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Sopprimerlo.*

\* **12. 2.** Mascia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o progetti.*

**12. 3.** Bressa, Soda, Boato, Sabattini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è soppresso.

**12. 4.** Bressa, Sabattini, Boato, Soda.

## ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 1.** Boato, Sabattini, Bressa.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 2.** Mascia.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**13. 3.** Mascia.

*Sopprimere il comma 1.*

**13. 4.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica con le seguenti: di qualifica non inferiore a dirigente generale.*

**13. 6.** Sabattini, Bressa, Boato.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica con le seguenti: di qualifica non inferiore a direttore generale.*

**13. 5.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le regioni e gli enti locali.*

**13. 8.** Bressa, Sabattini, Boato.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le comunità montane e loro consorzi e associazioni.*

**13. 9.** Sabattini, Bressa, Boato.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni.*

**13. 10.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ordinamento di appartenenza.*

**13. 11.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'intera durata dell'incarico con le seguenti: per non più di due anni.*

**13. 12.** Boato, Bressa, Sabattini.

## SUBEMENDAMENTI

## ALL'EMENDAMENTO 13. 46 DEL GOVERNO

*All'emendamento 13.46, sostituire le parole: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi con le seguenti: nel rispetto degli.*

**0. 13. 46. 1.** Caldarola, Sabattini, Bressa, Boato.

*All'emendamento 13.46, sostituire le parole: anche in deroga con le seguenti: in armonia.*

**0. 13. 46. 2.** Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

*All'emendamento 13.46, sostituire la parola: anche con la seguente: non.*

**0. 13. 46. 3.** Boato, Bressa, Sabattini, Caldarola.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'incarico, aggiungere le seguenti: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.*

**13. 46.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**13. 14.** Bressa, Sabattini, Boato.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli organi costituzionali definiscono autonomamente le procedure relative alla richiesta di personale in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita.*

**13. 15.** Sabattini, Boato, Bressa.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: procedure aggiungere la seguente: non.*

**13. 16.** Bressa, Sabattini, Boato.

*Sopprimere il comma 2.*

**13. 17.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Al comma 2, dopo le parole: indicate al comma 1, aggiungere le seguenti: limitatamente alle amministrazioni dello Stato.*

**13. 20.** Sabattini, Bressa, Boato.

*Al comma 2, sostituire le parole da: gli attuali contingenti fino alla fine del comma con le seguenti: i contingenti numerici del personale da collocare fuori ruolo o in aspettativa retribuita è fissato dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.*

**13. 18.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: gli attuali contingenti fino a: 30 per cento con le seguenti: limitatamente alle amministrazioni dello Stato, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 10 per cento.*

**13. 19.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: eventualmente fino alla fine del comma con le seguenti: previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive complessivamente.*

**13. 21.** Sabattini, Boato, Bressa.

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**13. 22.** Bressa, Sabattini, Boato.

*Sopprimere il comma 3.*

**13. 23.** Bressa, Boato, Sabattini.

#### SUBEMENDAMENTI

#### ALL'EMENDAMENTO 13. 47 DEL GOVERNO

*All'emendamento 13.47, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: , di intesa con i rispettivi enti di appartenenza,.*

**0. 13. 47. 1.** Sabattini, Bressa, Caldarola, Boato.

*All'emendamento 13.47, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , di intesa con queste,*

**0. 13. 47. 2.** Sabattini, Bressa, Boato, Caldarola.

*Al comma 3, dopo le parole: e procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province e dei comuni.*

**13. 47.** Governo.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: fatta salva per i medesimi fino alla fine del comma.*

**13. 24.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 3, sostituire le parole da: fatta salva per i medesimi fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti di appartenenza.*

**13. 25.** Sabattini, Boato, Bressa.

*Al comma 3, sopprimere le parole: straordinarie e.*

\* **13. 26.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Al comma 3, sopprimere le parole: straordinarie e.*

\* **13. 48.** Governo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le garanzie di inamovibilità dei magistrati previste dall'articolo 107 della Costituzione.*

**13. 27.** Boato, Bressa, Sabattini

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso può essere autorizzato il fuori ruolo ovvero l'aspettativa retribuita di soggetti che non abbiano almeno cinque anni di attività nella funzione cui sono assegnati al momento della richiesta.*

**13. 32.** Boato, Sabattini, Bressa.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso può essere autorizzato il fuori ruolo ovvero l'aspettativa retribuita degli uditori giudiziari.*

**13. 33.** Bressa, Sabattini, Boato.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso può essere disposto il collocamento fuori ruolo ovvero l'aspettativa dei magistrati qualora comporti l'alterazione della composizione dei collegi giudicanti secondo le tabelle approvate.*

**13. 39.** Sabattini, Bressa, Boato.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organi medesimi valutano altresì i requisiti di professionalità del soggetto interessato e la idoneità dello stesso a svolgere la funzione richiesta.*

**13. 29.** Sabattini, Boato, Bressa.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organi medesimi valutano, altresì, se il soggetto interessato abbia svolto altri incarichi nei cinque anni precedenti la richiesta.*

**13. 31.** Sabattini, Boato, Bressa.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organi medesimi valutano altresì se il soggetto interessato abbia svolto, nel quinquennio precedente, incarichi arbitrali nei quali sia interessata una amministrazione dello Stato ovvero soggetti titolari di concessioni dello Stato.*

**13. 30.** Bressa, Sabattini, Boato.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi organi valutano se l'incarico di collaborazione determini una situazione di incompatibilità con l'attività svolta dal soggetto interessato.*

**13. 34.** Sabattini, Bressa, Boato.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I medesimi organi valutano se l'incarico di collaborazione sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato o per il prestigio e l'immagine dell'amministrazione di appartenenza.

**13. 35.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli incarichi relativi ai magistrati ordinari la richiesta è formulata d'intesa con il Ministro della giustizia.

**13. 36.** Sabattini, Bressa, Boato.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i magistrati le cui funzioni siano previste dalle tabelle approvate dagli organi competenti, la decorrenza del fuori ruolo ovvero dell'aspettativa opera dalla scadenza del termine di vigenza delle tabelle medesime.

**13. 37.** Boato, Sabattini, Bressa.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il conferimento dell'incarico di collaborazione comporta la decadenza da ogni altro incarico.

**13. 38.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso deve essere assicurata idonea pubblicità del compenso, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

**13. 28.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora si disponga il fuori ruolo ovvero l'aspettativa di un magistrato si procede contestualmente alla sostituzione dell'interessato al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività giurisdizionali.

**13. 40.** Bressa, Sabattini, Boato.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **13. 41.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **13. 49.** Governo.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione o di alta amministrazione nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3.

**13. 42.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e di alta amministrazione.

**13. 43.** Bressa, Boato, Sabattini.

*Al comma 4, sostituire le parole:* lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati *con le seguenti:* la possibilità di rientrare nel ruolo di appartenenza nella posizione precedentemente occupata.

**13. 44.** Boato, Bressa, Sabattini.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* ai fini giuridici.

**13. 45.** Sabattini, Boato, Bressa.

